



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 147 DEL 13-11-2025

REGISTRO GENERALE N. 1815 DEL 13-11-2025

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 00236430757-15072025-1019 PROT. 0111885 DEL 15/07/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO STABILIMENTO, UBICATO IN VIA LA MARTELLA, 96, NEL COMUNE DI MATERA. DITTA: "NUZZACI STRADE S.R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CRISPI LIBERTÀ, 6 NEL COMUNE DI BARI (BA). MODIFICA NON SOSTANZIALE ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 1159 DEL 13/06/2018 E DELLA D.D. N. 1803 DEL 13/11/2025 DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA RIFIUTI AL D.M. N. 127/2024, PER VARIAZIONE QUANTITATIVI DI ALCUNI CODICI E.E.R., VARIAZIONE LAY-OUT IMPIANTO E INTEGRAZIONE VAGLIO DEMOLTECH S.R.L

L'ISTRUTTORE
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0112390 del 16/07/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 0014321 del 16/07/2025) corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." ha presentato richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa alla modifica non sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via La Martella, 96 nel Comune di Matera (MT), in seguito alla variazione delle quantità di rifiuti stoccati/recuperati (alcuni codici E.E.R.) senza variazione delle quantità annuali totali stoccate (R13) in 59.999 ton/anno e con una diminuzione dei rifiuti da avviare a recupero (R5) da 59.869 ton/anno a 59.749 ton/anno, alla variazione del lay-out impianto ed all'integrazione di un vaglio utilizzato per la separazione dimensionale, principalmente del conglomerato bituminoso;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0169538 del 28/10/2025 (acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 0021093) con la quale la Società proponente chiedeva una revisione delle prescrizioni relative alla periodicità dell'autocontrollo delle emissioni in atmosfera riportate nella D.D. n. 1159 del 13/06/2018;

RICHIAMATE la Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 13/06/2018 avente per oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento, ubicato in Via La Martella, 96, nel Comune di Matera" e la D.D. n. 1803 del 13/11/2025 di adeguamento della gestione della piattaforma rifiuti ai sensi del D.M. n. 127 del 28/06/2024;

PRESO ATTO che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." risulta iscritta nel registro Provinciale delle Procedure Semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alla posizione n. 44 dal 25/05/2000 per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione trasmessa, la modifica prospettata può ritenersi attuabile come modifica non sostanziale in quanto:

- ✓ non produce effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente;
- ✓ non comporta variazioni ed incrementi delle quantità complessive dei rifiuti autorizzati e delle superfici complessive interessate dalle attività di recupero;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui la Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

VISTO il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

VISTO il D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024 - "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*";

VISTA la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i, relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012”;

VISTO in particolare l’art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale “Autorità competente” ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA;

VISTA la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 “Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016”;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” che all’art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che gli importi delle garanzie finanziarie stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 da prestare a favore della Provincia di Matera, a seguito della variazione dei quantitativi di rifiuti stoccati/recuperati, rimangono invariati;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di aggiornamento per modifica non sostanziale dell’A.U.A. per la Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.” ubicata in Via La Martella, 96 nel Comune di Matera (MT), Foglio di mappa n. 67 - Particella n. 150, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.”, è autorizzata ad esercitare l’attività di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in virtù della D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e della D.D. n. 1803 del 13/11/2025 di adeguamento della gestione della piattaforma rifiuti ai sensi del D.M. n. 127/2024;
- la D.D. n. 1803 del 13/11/2025 fissava le quantità di rifiuti da stoccare (R13) in 59.999 ton/anno e quelle da avviare a recupero (R5) in 59.749 ton/anno, individuando i rifiuti da stoccare come appartenenti alle seguenti tipologie:
 - 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purchè privi di amianto;
 - 7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate;
 - 7.4 Sfridi di laterizio cotto ed argilla;
 - 7.6 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo;
 - 7.8 Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura;
 - 7.10 Sabbie abrasive di scarti e granulati, rottami e scarti di mole abrasive;
 - 7.11 Pietrisco tolto d’opera;
 - 7.14 Detriti di perforazione;
 - 7.30 Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili;
 - 7.31 Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudica;
 - 7.31-bis Terre e rocce da scavo;
- la richiesta della Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.” consiste nella variazione delle quantità di rifiuti stoccati/recuperati (alcuni codici E.E.R.) di rifiuti non pericolosi stoccati/recuperati senza variazione delle quantità annuali totali dei rifiuti stoccati (R13) pari a 59.999 ton/anno e con diminuzione dei quantitativi di rifiuti da avviare a recupero (R5) da 59.749 ton/anno già autorizzati a 59.689 ton/anno. Verranno introdotte due nuove tipologie di rifiuti all’interno della piattaforma di rifiuti della Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.” di seguito elencate:
 - 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa,
 - 6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

Contestualmente la Società proponente intende integrare all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti un vaglio DEMOLTECH S.r.l. - Mod. DTV 25/10 EA, Matr. 112 E/G che verrà utilizzato per la separazione dimensionale, principalmente del conglomerato bituminoso già recuperato con operazioni di R5, oltre che una modifica del layout impiantistico. Essa non comporterà alcuna variazione all'intero impianto già autorizzato della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." poiché consiste esclusivamente in modifiche di carattere gestionale;

- la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." ha presentato Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dichiarando che la piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi:
 - non prevede la presenza di impianti di recupero energetico tramite incenerimento,
 - non prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del D.M. 05/02/1998,
 - non è interessata da attività di recupero ambientale;
- la Società proponente ha inoltre chiesto una revisione delle prescrizioni relative alla periodicità dell'autocontrollo delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto di conglomerato bituminoso e riportate nella D.D. n. 1159 del 13/06/2018 che preveda una dilatazione del periodo dell'autocontrollo periodico delle emissioni da **semestrale** (attuale) ad **annuale**. Tale richiesta è dettata da motivazioni tecniche di seguito riportate:
 - nel revamping dell'impianto di conglomerati bituminosi è stato previsto di utilizzare come combustibile, per il bruciatore dell'arrostitore degli inerti, il gas naturale anziché l'olio combustibile. Il combustibile gassoso risulta essere il più pulito e meno impattante tra i combustibili attualmente disponibili;
 - i prodotti della combustione, nonché gli inquinanti che si sviluppano dal gas naturale sono meno impattanti per l'ambiente, meno concentrati e producono quindi un effluente gassoso più pulito e con tenore odorigeno di minor entità;
 - le analisi effettuate da parte della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." negli ultimi tre anni hanno dimostrato il rispetto dei limiti imposti per gli inquinanti prescritti.

Pertanto, condividendo le motivazioni addotte dalla Società richiedente, si ritiene di poter modificare il periodo dell'autocontrollo relativamente all'impianto di conglomerato bituminoso prescritto nella citata D.D. n. 1159 del 13/06/2018, come riportato al successivo punto 4) del presente provvedimento;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 13/06/2018 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento, ubicato in Via La Martella, 96 nel Comune di Matera e la D.D. n. 1803 del 13/11/2025 di adeguamento della gestione della piattaforma ai sensi del D.M. n. 127/2024, rilasciate in favore della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.";

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di **aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e con la successiva D.D. n. 1803 del 13/11/2025 per l'adeguamento della gestione della piattaforma di rifiuti al D.M. n. 127/2024;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

2) di confermare l'iscrizione della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." alla posizione n. **44** del Registro Provinciale delle Procedure Semplificate di cui all'216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

3) di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata con D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e con la successiva D.D. n. 1803 del 13/11/2025 di adeguamento al D.M. n. 127/2024, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a favore della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", per lo stabilimento, ubicato in Via La Martella,96, nel Comune di Matera (MT), Foglio di mappa n. 67 Particella n. 150, relativamente alla variazione delle quantità di rifiuti stoccati/recuperati (alcuni codici C.E.R.) di rifiuti speciali non pericolosi stoccati/recuperati all'interno dell'impianto, senza variazione dei quantitativi annui stoccati/recuperati dalla Ditta stessa, all'inserimento di un vaglio DEMOLTECH S.r.l. ed alla variazione del layout impiantistico;

4) di sostituire nella D.D. n. 1159 del 13/06/2018 al punto **4 lett. b)** - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - la prescrizione riportata a pagina 8 della suddetta Determina Dirigenziale "*l'azienda deve continuare ad effettuare i controlli analitici con una periodicità pari a mesi sei (6) per i punti di emissione siglati E1 ed E2, dichiarati dalla Ditta e per i punti di prelievo (P1, P2 e P3), riportati nella tabella riassuntiva sopra indicata*" - (**Tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera di cui alla pagina 7 della D.D. n. 1159 del 13/06/2018**) con la seguente prescrizione: "*L'azienda deve continuare ad effettuare i controlli analitici con una periodicità pari a un anno per i punti di emissione siglati E1 ed E2, dichiarati dalla Ditta e per i punti di prelievo (P1, P2 e P3) riportati nella Tabella riassuntiva delle emissioni in atmosfera*" riportata alla pagina 7 della D.D. n. 1159 del 13/06/2018;

5) di sostituire la Tabella con l'elenco dei Rifiuti individuati con codici E.E.R. e quantità annuali che si possono trattare nell'impianto di recupero (R5-R13) di cui alla D.D. n. 1803 del 13/11/2025 di adeguamento al D.M. n.127/2024, con la tabella riportata nell'**Allegato 1** al presente provvedimento;

6) di autorizzare la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, per le tipologie di rifiuti e relative quantità massime riportate nell'elenco di cui al punto precedente;

7) che il presente atto è parte integrante e sostanziale della D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e della D.D. n. 1803 del 13/11/2025 di adeguamento della piattaforma di rifiuti al D.M. n. 127/2024, rimanendo subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e termini ivi contenute e, come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati di controllo;

8) di stabilire che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali ed alla planimetria dello stabilimento come riportato nell'**Allegato 2** al presente provvedimento;

9) di disporre che il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

10) di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6**

F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1815 del 13-11-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2025 al 28-11-2025 al num. 2155 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
